




COMUNE DI GIOVINAZZO

Settore III – Gestione del Territorio



ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE ALLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (P.P.T.R.)

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

- UFFICIO DI PIANO -

- Deliberazione Giunta Comunale del 27 Ottobre 2015 n.150 -

Ing. Cesare TREMATORE

Pianificazione e Coordinamento generale - Dirigente del Settore Gestione del Territorio

Ing. Daniele CARRIERI

Ambiente, Idrogeomorfologia e Paesaggio

Ing. Nicola GALLO

Mobilità e Infrastrutture

Analisi e elaborazioni cartografiche:

Ing. Vito D'ONGHIA - Supporto esterno Ufficio di Piano

Ing. Daniela MANCINI - Supporto esterno Ufficio di Piano

Attività tecnico-amministrativa di supporto alla pianificazione:

Dott.ssa Anna RICCI

Sig.ra Costanza PICERNO

Geom. Francesco ANDRIANO

Geom. Giuseppe DIGIOIA

Geom. Giuseppe LAFORTEZZA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Marzo-2017-



Sommario

Premessa	4
TITOLO I	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I	5
FINALITA', CONTENUTI E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART.1 PRINCIPI E FINALITA'	5
ART.2 CONTENUTI	5
ART.3 AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ART.4 ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO	6
Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:	6
ART.5 DISPOSIZIONI NORMATIVE	7
TITOLO II	7
LO SCENARIO STRATEGICO	7
CAPO I	7
OBIETTIVI	7
ART. 6 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI	7
ART. 7 OBIETTIVI SPECIFICI	8
Gli obiettivi generali di cui all'art. 6 sono articolati in obiettivi specifici. Gli obiettivi specifici sono i seguenti:	8
TITOLO III	15
DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI	15
CAPO I	15
GENERALITÀ	15
ART. 8 BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI	15
ART. 9 SUDDIVISIONE IN STRUTTURE E COMPONENTI	16
CAPO II	17
STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA	17
ART. 10 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI IDROLOGICHE	17
ART.11 DEFINIZIONI DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALLE COMPONENTI IDROLOGICHE	17
ART. 12 DEFINIZIONI DEGLI ULTERIORI CONTESTI DI CUI ALLE COMPONENTI IDROLOGICHE	17
ART. 13 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI IDROLOGICHE	17
ART. 14 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI IDROLOGICHE	18
ART. 15 PRESCRIZIONI PER I "TERRITORI COSTIERI"	19
ART.16 PRESCRIZIONI PER "FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE"	20



ART.17 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER IL RETICOLO IDROGRAFICO DI CONNESSIONE DELLA R.E.R.	22
ART. 18 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE	23
ART. 19 DEFINIZIONI DEGLI ULTERIORI CONTESTI DI CUI ALLE COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE	23
ART. 20 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE	24
ART. 21 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE	24
ART. 22 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE “LAME E GRAVINE”	25
ART. 23 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE “GROTTE”	26
ART. 24 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER I “GEOSITI”,.....	27
CAPO III	29
STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE	29
ART. 25 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI E CONTROLLO PAESAGGISTICO	29
ART. 26 DEFINIZIONI DEGLI ULTERIORI CONTESTI DI CUI ALLE COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI	29
ART. 27 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI	29
ART. 28 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI	30
ART. 29 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER “FORMAZIONI ARBUSTIVE IN EVOLUZIONE NATURALE”	30
ART.30 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI E CONTROLLO PAESAGGISTICO.....	31
ART. 31 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI	32
ART. 32 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI.....	32
ART.33 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER I SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA.....	33
CAPO IV.....	35
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE	35
ART. 34 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE	35
ART. 35 DEFINIZIONI DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE	35
Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice):.....	35
ART. 36 DEFINIZIONI DEGLI ULTERIORI CONTESTI RIGUARDANTI LE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE	35
ART. 37 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE	36
ART. 38 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE	37
ART. 39 PRESCRIZIONI PER LE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	39



ART. 40 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE TESTIMONIANZE DELLA STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA.....	40
ART. 41 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER L'AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI INSEDIATIVE.....	42
ART.42 MISURE DI SALVAGUARDIA ED UTILIZZAZIONE PER I PAESAGGI RURALI.....	44
ART. 43 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI E CONTROLLO PAESAGGISTICO	46
ART. 44 DEFINIZIONI DEGLI ULTERIORI CONTESTI DI CUI ALLE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI.....	46
ART. 45 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI.....	47
ART. 46 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI	47
ART. 47 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI.....	47
CAPO V	49
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI	49
ART. 45 STRUMENTI DI CONTROLLO PREVENTIVO	49
ART. 46 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.....	49
ART. 47 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA.....	50
ART. 48 DOCUMENTAZIONE E CONTENUTO DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA	51
ART. 49 ULTERIORI INTERVENTI ESONERATI DA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	52
ART.50 ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE.....	52
ART. 51 REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ	52
TITOLO IV.....	53
CAPO I	53
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	53
ART. 52 PRESCRIZIONI URBANISTICHE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	53
ART. 53 PRESCRIZIONI URBANISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI GIOVINAZZO.....	53
ART.54 MISURE DI SALVAGUARDIA.....	53



Premessa

Le presenti norme tecniche di attuazione hanno la finalità di organizzare e disciplinare gli interventi e l'organizzazione delle trasformazioni dell'uso e governo del territorio riferito all'intero territorio comunale di Giovinazzo.

L'applicazione dell'Adeguamento dello strumento urbanistico vigente alla pianificazione paesaggistica, avvenuta conformemente alle disposizioni del Codice D.Lgs. n.42/2004 e alla L.R. n.20/2009 e s.m.i. ha tenuto conto dell'approvazione definitiva del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul B.U.R.P. n.40 del 23/03/2015.



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITA', CONTENUTI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1 PRINCIPI E FINALITA'

- 1) L'Adeguamento dello strumento urbanistico vigente (P.R.G.) alla pianificazione paesaggistica del Comune di Giovinazzo, (qui di seguito denominato Piano), in particolare al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) adeguato ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.Lgs. n.42/2004 e ai sensi della L.R. n.20/2009 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e approvato definitivamente con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, è uno strumento urbanistico rivolto a disciplinare gli interventi e le trasformazioni territoriali nell'intero territorio comunale di Giovinazzo.
- 2) Il Piano persegue le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio, con la promozione di uno sviluppo socioeconomico sostenibile e durevole attraverso il recupero e gli aspetti peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale
- 3) Il Piano definisce degli obiettivi generali e specifici che delineano lo "Scenario Strategico"

ART.2 CONTENUTI

- 1) Il Piano comprende:
 - la ricognizione del territorio comunale mediante l'analisi delle caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, storia e dalle loro interrelazioni,
 - la ricognizione, delle aree tutelate per legge,
 - l'individuazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico,
 - la delimitazione degli ulteriori contesti paesaggistici sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione,
 - l'individuazione delle misure necessarie degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile.
- 2) I principali supporti cartografici di base utilizzati per la redazione del presente Piano sono:
 - Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 realizzata da volo aereo digitale del 2006 e collaudata da IGM fornita dal Sistema Informativo Territoriale Regione Puglia nel sistema di riferimento UTM WGS 84 Zona 33N;
 - Relativa ortofoto in scala 1:5.000 realizzata nel 2013, messa a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale Regione Puglia come servizio WMS;
 - Fogli catastali georiferiti in Cassini-Soldner e successivamente in UTM WGS 84 Zona 33N messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale Regione Puglia tramite convezione con ex Agenzia del Territorio come servizio WMS,
 - Strati informativi forniti dei diversi tematismi del PPTR forniti dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia.



ART.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme vengono applicate a tutto il territorio comunale ed attuate con strumenti urbanistici esecutivi: tavole sostitutive, ai sensi dell'art. 15 punto 2 e della L.R. n. 56 /80 e s.m.i. , piani particolareggiati, piani di lottizzazione privati convenzionati e ai sensi della L.R. n.20/2001 e s.m.i.

ART.4 ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO

Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale
- Norme Tecniche di Attuazione
- Schedature delle Grotte, Schedatura dei Geositi, Schedatura dei Vincoli Architettonici, Schedatura dei Vincoli Archeologici, Schedatura delle Segnalazioni Architettoniche e Schedatura delle Segnalazioni Archeologiche
- Tavole grafiche:
- TAV.1 Il Sistema territoriale Area Vasta (1:50.000)
- TAV.2 La pianificazione urbanistica vigente- (Piano Regolatore Generale)- (1:12.000)
- TAV.3 Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – Ambiti di Paesaggio e Figure Territoriali- (1:100.000)
- TAV.4 Il Sistema delle Tutele: Struttura idro-geo-morfologica (1:12.000)
- TAV.4.1 Il Sistema delle Tutele: Il Piano di Assetto Idrogeologico (1:12.000)
- TAV.4.a Il Sistema delle Tutele: La struttura idro-geo-morfologica (1:10.000)
- TAV.4.b Il Sistema delle Tutele: La struttura idro-geo-morfologica (1:10.000)
- TAV.4.c Il Sistema delle Tutele: La struttura idro-geo-morfologica (1:10.000)
- TAV.4.d Il Sistema delle Tutele: La struttura idro-geo-morfologica (1:10.000)
- TAV.5 Il Sistema delle Tutele: Struttura Ecosistemica e Ambientale (1:12.000)
- TAV.5.a Il Sistema delle Tutele: Struttura Ecosistemica e Ambientale (1:10.000)
- TAV.5.b Il Sistema delle Tutele: Struttura Ecosistemica e Ambientale (1:10.000)
- TAV.5.c Il Sistema delle Tutele: Struttura Ecosistemica e Ambientale (1:10.000)
- TAV.5.d Il Sistema delle Tutele: Struttura Ecosistemica e Ambientale (1:10.000)
- TAV.6 Il Sistema delle Tutele: Struttura antropica e storico-culturale (1:12.000)
- TAV.6.a Il Sistema delle Tutele: Struttura antropica e storico-culturale (1:10.000)
- TAV.6.b Il Sistema delle Tutele: Struttura antropica e storico-culturale (1:10.000)
- TAV.6.c Il Sistema delle Tutele: Struttura antropica e storico-culturale (1:10.000)
- TAV.6.d Il Sistema delle Tutele: Struttura antropica e storico-culturale (1:10.000)
- TAV. 7 Il Sistema delle Tutele: I territori esclusi art. 142 comma 2 DLgs. n.42/2004 (1:2.000)
- TAV.8 Il Sistema delle Tutele: I territori costruiti art. 1.03 delle NTA del PUTT/p (1:12.000)
- TAV.9 Lo Scenario Strategico: La Rete Ecologica Regionale- La rete della biodiversità (1:20.000)
- TAV.9.1 Lo Scenario Strategico: La Rete Ecologica Regionale- Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente (1:20.000)
- TAV. 10 Lo Scenario Strategico: Il Patto Città- Campagna (1:20.000)
- TAV.11 Lo Scenario Strategico: Il Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (1:20.000)
- TAV.12 Lo Scenario Strategico: La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri (1:20.000)
- TAV.13 Lo Scenario Strategico: I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici (1:20.000)
- TAV.14 Lo Scenario Strategico: Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (1:20.000)



ART.5 DISPOSIZIONI NORMATIVE

- 1) Le disposizioni normative del presente Piano si articolano in
 - **indirizzi**
 - **direttive**
 - **prescrizioni**
 - **misure di salvaguardia e utilizzazione.**
- 1) **Gli indirizzi** sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del Piano da conseguire.
- 2) **Le direttive** sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del Piano.
- 3) **Le prescrizioni** sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.
- 4) **Le misure di salvaguardia e utilizzazione**, relative agli ulteriori contesti come definiti all'art. 7 co. 7 in virtù di quanto previsto dall'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.
- 5) Ai sensi dell'art. 145, comma 4, del Codice, i limiti alla proprietà derivanti dalle previsioni contenute nel Piano non sono oggetto di indennizzo.

TITOLO II LO SCENARIO STRATEGICO

CAPO I OBIETTIVI

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI

- 1) Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico sostenibile ai sensi dell'art. 1 delle presenti norme.
- 2) Lo scenario strategico è articolato in obiettivi generali, a loro volta articolati negli obiettivi specifici
- 3) Gli obiettivi generali sono i seguenti:
 - a) Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
 - b) Migliorare la qualità ambientale del territorio
 - c) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
 - d) Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici
 - e) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo
 - f) Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
 - g) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
 - h) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi
 - i) Valorizzare e riquilibrare i paesaggi costieri della Puglia
 - j) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili
 - k) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riquilibratura, riuso e nuova realizzazione
 - l) delle attività produttive e delle infrastrutture



m) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.

ART. 7 OBIETTIVI SPECIFICI

Gli obiettivi generali di cui all'art. 6 sono articolati in obiettivi specifici. Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici

- 1.1 **Promuovere una strategia regionale dell'acqua intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica** Coniugare gli obiettivi di raggiungimento di un'alta qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, di equilibrio idraulico e geomorfologico dei bacini idrografici e di pareggio del bilancio idrologico regionale con gli obiettivi di qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua, attraverso una strategia integrata e intersettoriale secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60.
- 1.2 **Salvaguardare e valorizzare la ricchezza e la diversità dei paesaggi regionali dell'acqua** Salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione e valorizzare la cultura locale dell'acqua nelle sue diverse declinazioni geografiche e storiche.
- 1.3 **Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali** Mitigare il *rischio idrogeologico* attraverso il contrasto dell'incremento dei suoli urbanizzati, delle pratiche colturali intensive e, più in generale, di tutte le attività che non rispettano le morfologie naturali, le permeabilità e le linee di deflusso delle acque.
- 1.4 **Promuovere ed incentivare un'agricoltura meno idroesigente.** Promuove un'agricoltura multifunzionale sostenibile, adatta alle caratteristiche pedologiche, climatiche ed idrologiche.
- 1.5 **Innovare in senso ecologico il ciclo locale dell'acqua** Affrontare i rischi connessi all'attuale tropicalizzazione del clima regionale, caratterizzato da lunghi periodi siccitosi ed improvvisi fenomeni alluvionali, attraverso la ricerca e la sperimentazione di progetti innovativi orientati all'efficienza ecologica e alla qualità paesaggistica del territorio.
- 1.6 **Garantire la chiusura del ciclo locale dell'acqua negli insediamenti urbani, produttivi e turistici** Incentivare politiche di riequilibrio del ciclo urbano dell'acqua promuovendo il risparmio, il riciclo, il riuso e la raccolta delle acque e gli interventi di de-impermeabilizzazione.

2. Migliorare la qualità ambientale del territorio

- 2.1. **Valorizzare le aree naturali e seminaturali all'interno della rete ecologica** Valorizzare le aree naturali e seminaturali come *core areas principali della rete ecologica regionale e potenziare le aree naturali* relitte al fine di incrementare la valenza della rete anche a livello locale.
- 2.2. **Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale.** Migliorare la *connettività* complessiva del sistema attribuendo funzioni di progetto a tutto il territorio comunale, riducendo processi di *frammentazione* e aumentando i livelli di *biodiversità* del mosaico paesistico comunale.
- 2.3. **Valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali.** Valorizzare i corsi d'acqua all'interno della rete ecologica, come collegamenti multifunzionali fra l'interno, le pianure e il mare;
- 2.4. **Elevare il gradiente ecologico degli agroecosistemi.** Rafforzare la naturalità diffusa delle matrici agricole tradizionali (in particolare oliveto, vigneto, frutteto) come rete ecologica minore (siepi, muretti a secco, piantate, ecc) come rappresentato negli elaborati grafici TAV. 9 "Lo Scenario Strategico: La Rete Ecologica Regionale- La



rete della biodiversità” e TAV. 9.1 “Lo Scenario Strategico: La Rete Ecologica Regionale- Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente”;

- 2.5. **Salvaguardare i varchi ineditati nelle aree urbane.** Impedire le saldature urbane fra reti di città, nelle periferie urbane, negli spazi interclusi della campagna urbanizzata come rappresentato nell’elaborato grafico TAV10 Lo Scenario Strategico: Il Patto Città- Campagna;
- 2.6. **Favorire la multifunzionalità della rete ecologica comunale.** Riquilibrare gli elementi della rete ecologica regionale nell’ottica dell’integrazione delle politiche di settore (ambientali, idrogeologiche, agroforestali paesaggistiche, fruttive, turistiche, ecc) come rappresentato negli elaborati grafici TAV. 9 “Lo Scenario Strategico: La Rete Ecologica Regionale- La rete della biodiversità” e TAV. 9.1 “Lo Scenario Strategico: La Rete Ecologica Regionale- Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente”.
- 2.7. **Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.**
- 2.8. **Elevare il gradiente ecologico degli ecosistemi.** Creare le condizioni per un aumento della naturalità diffusa, in particolare negli ecosistemi naturalisticamente più poveri;
- 2.9. **Riquilibrare ecologicamente le aree degradate.** Promuovere la creazione di aree tampone o specifici progetti di riforestazione urbana tra le principali sorgenti di impatto e l’ambiente circostante (es. aree industriali, frange urbane) come rappresentato negli elaborati grafici TAV. 9 “Lo Scenario Strategico: La Rete Ecologica Regionale- La rete della biodiversità” e TAV. 9.1 “Lo Scenario Strategico: La Rete Ecologica Regionale- Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente” e nella TAV.12 Lo Scenario Strategico: La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri.

3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata

- 3.1. **Riconoscere e valorizzare le geografie e identità paesaggistiche delle diverse civiltà storiche;**
- 3.2. **Riconoscere e valorizzare le invarianti strutturali;**
- 3.3. **Valorizzare le invarianti territoriali, riconoscendone le condizioni di riproducibilità e rispettando le relative regole statutarie;**
- 3.4. **Favorire processi di autoriconoscimento e riappropriazione identitaria dei mondi di vita locali.**

4. Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici

- 4.1. **Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici:** reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive;
- 4.2. **Promuovere il presidio dei territori rurali:** favorire la multifunzionalità dell’agricoltura per contrastare i fenomeni di abbandono
- 4.3. **Sostenere nuove economie agroalimentari per tutelare i paesaggi del pascolo e del bosco:** favorire le filiere corte del formaggio, della carne e dei prodotti del sottobosco;
- 4.4. **Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole:** contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;



4.5. **Promuovere l'agricoltura periurbana:** sostenere la creazione di parchi agricoli per valorizzare le persistenze rurali storiche e per elevare la qualità della vita delle urbanizzazioni contemporanee.

5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo

5.1. **Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati:** favorire l'integrazione dei singoli beni *dall'unità topografica al sito, al contesto topografico stratificato (CTS)*, fino al Comprensorio come insieme territoriale di CTS;

5.2. **Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;**

5.3. **Favorire il restauro e la riqualificazione delle città storiche;**

5.4. **Riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti come nodi di qualificazione della città contemporanea;**

5.5. **Recuperare la percettibilità e l'accessibilità monumentale alle città storiche:** riqualificare le porte delle città, rendere percepibili paesaggisticamente i margini urbani;

5.6. **Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche** (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);

6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee

6.1. **Promuovere la creazione di spazi pubblici di prossimità e comunitari nelle urbanizzazioni contemporanee;**

6.2. **Riqualificare i tessuti a bassa densità per integrarli nel paesaggio agricolo e relazionarli alla città;**

6.3. **Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione:** migliorare la transizione tra il paesaggio urbano e quello della campagna aperta;

6.4. **Contenere i *perimetri urbani* da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;**

6.5. **Promuovere la riqualificazione, la ricostruzione, e il recupero del patrimonio edilizio esistente:** limitare gli interventi di edificazione al territorio già compromesso dalle urbanizzazioni come rappresentato nell'elaborato grafico nella TAV.12 Lo Scenario Strategico: La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;

6.6. **Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche:** sostenere progetti di riqualificazione che tengano conto dei differenti livelli di urbanizzazione, di sviluppo socioeconomico e di pressione insediativa, nonché delle criticità e delle diverse caratteristiche delle morfotipologie urbane e territoriali come rappresentato nell'elaborato grafico TAV10 Lo Scenario Strategico: Il Patto Città- Campagna;

6.7. **Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi:** elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche, ristabilire un rapporto di scambio alimentare, ricreativo, igienico, fruitivo fra città e campagna a diversi livelli territoriali (*greenbelt* nei margini urbani, parchi di cintura, forestazione periurbana, ecc.) come rappresentato nell'elaborato grafico TAV10 Lo Scenario Strategico: Il Patto Città- Campagna;

6.8. **Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane:** migliorare le funzioni agricole di prossimità urbana e promuovere *circuiti corti e mercati di prossimità* nel territorio agricolo perturbato;



- 6.9. **Riquilificare e valorizzare l'edilizia rurale periurbana:** attribuire all'edilizia rurale periurbana nuove funzioni urbane di interesse collettivo, attività rurali e di ospitalità, nell'ottica della multifunzionalità;
- 6.10. **Favorire la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici attraverso interventi di forestazione urbana:** favorire la realizzazione di cinture verdi intorno alle aree industriali e lungo le grandi infrastrutture;
- 6.11. **Contrastare la proliferazione delle aree industriali nel territorio rurale.**

7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi

- 7.1. **Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine comunale;**
- 7.2. **Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi):** ridurre e mitigare gli impatti e le trasformazioni che alterano o compromettono le relazioni visuali;
- 7.3. **Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale;**
- 7.4. **Salvaguardare e riquilificare i viali storici di accesso alla città.**

8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi

- 8.1. **Salvaguardare e valorizzare le strade di interesse paesaggistico costituite dalle reti di città:** salvaguardare la riconoscibilità della struttura delle reti di strade locali di impianto storico che collegano i maggiori centri pugliesi e le relazioni funzionali, visive e storico-culturali che intrattengono con il territorio circostante e valorizzare la loro potenzialità di fruizione paesistico-percettiva.
- 8.2. **Promuovere ed incentivare una fruizione paesistico-percettiva ciclo-pedonale:** valorizzare, riquilificare e adeguare le risorse potenziali per la ciclabilità, dalle ferrovie dismesse, dalle strade di servizio e dalle linee di adduzione dell'acquedotto, al fine di garantire una fruizione ciclo-pedonale continua e capillare dei beni paesaggistici e storico-culturali del territorio;
- 8.3. **Valorizzare e adeguare le rete ferroviaria locale e il sistema di stazioni minori:** valorizzare e adeguare i tratti della rete ferroviaria locale che attraversano paesaggi naturalistici e culturali di alto valore e le stazioni ferroviarie minori che rappresentano i punti di accesso privilegiati ai beni paesaggistici e storico-culturali;
- 8.4. **Promuovere ed incentivare lo sviluppo della modalità di spostamento marittima a corto raggio (metrò-mare):** incentivare una fruizione marittima sostenibile della costa al fine di implementare l'offerta multimodale nelle aree a maggiore attrazione turistica, adeguando gli approdi come nodi intermodali di scambio con il trasporto pubblico su gomma, su ferro e ciclo-pedonale come rappresentato nell'elaborato TAV.11 Lo Scenario Strategico: Il Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
- 8.5. **Promuovere ed incentivare i percorsi lungo lame** come rappresentato nell'elaborato TAV.11 Lo Scenario Strategico: Il Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
- 8.6. **Promuovere ed incentivare l'intermodalità tra le reti di città, le reti ciclabili, ferroviarie e marittime:** valorizzare e adeguare le stazioni ferroviarie della rete ferroviaria regionale per garantire la fruizione multimodale sostenibile dei beni paesaggistici;



8.7. Promuovere ed incentivare una fruizione costiera sostenibile, multimodale e di alta qualità paesaggistica: incentivare modalità di spostamento lungo la costa sostenibili ed integrate (bus-navetta, treno-tram, piste ciclabili) valorizzando e adeguando le infrastrutture esistenti. Valorizzare e riqualificare le strade litoranee che attraversano contesti caratterizzati da un'elevata qualità paesaggistica e rappresentano il canale principale per la fruizione dei beni paesaggistici costieri e delle visuali panoramiche sul mare;

8.8. Valorizzare ed adeguare i collegamenti interno- costa con modalità di spostamento sostenibili, multimodali e di alta qualità paesaggistica: riqualificare e valorizzare i collegamenti tra il patrimonio paesaggistico e storico-culturale costiero e quello dell'entroterra, promuovendo ed incentivando lo sviluppo di modalità di spostamento sostenibili ed integrate (bus-navetta, treno-tram, piste ciclabili), al fine di attivare nuove sinergie tra le aree interne e la costa e diversificare ed integrare il turismo balneare con quello storico-culturale, naturalistico e rurale come rappresentato nell'elaborato TAV.11 Lo Scenario Strategico: Il Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;

9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia come rappresentato nell'elaborato grafico TAV.12 Lo Scenario Strategico: La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri.

9.1. Salvaguardare l'alternanza storica di spazi ineditati ed edificati lungo la costa pugliese: contenere il consumo di suolo nelle aree costiere. In particolare, salvaguardare e valorizzare le aree costiere di maggior pregio naturalistico e i paesaggi rurali costieri storici presenti lungo la costa, prevedendo ove necessario interventi di riqualificazione e rinaturazione al fine di: i) creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili); ii) potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra; iii) contrastare il processo di formazione di fronti costieri lineari continui;

9.2. Il mare come grande parco pubblico della Puglia: destinare alla fruizione pubblica le aree costiere di più alto valore paesaggistico ed ambientale e garantirne l'accessibilità con modalità di spostamento sostenibili e nel rispetto dei valori paesaggistici presenti;

9.3. Salvaguardare la diversità e varietà dei paesaggi costieri storici della Puglia: tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei paesaggi storici costieri al fine di valorizzare le differenze locali e contrastare la banalizzazione ed omologazione dell'immagine costiera pugliese;

9.4. Riqualificare ecologicamente gli insediamenti a specializzazione turistico balneare: riqualificare gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di incrementare qualitativamente l'offerta ricettiva e la dotazione di spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;

9.5. Dare profondità al turismo costiero, creando sinergie con l'entroterra: valorizzare sinergicamente il patrimonio edilizio della costa e quello dell'entroterra e potenziare i collegamenti costa-interno al fine di integrare il turismo balneare con gli



altri segmenti turistici (storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico, congressistico), decomprimere il sistema ambientale costiero, destagionalizzare i flussi turistici, incrementare l'offerta ricettiva anche a servizio della costa senza ulteriore aggravio di cubature;

- 9.6. **Decomprimere la costa attraverso progetti di delocalizzazione:** ridurre della pressione insediativa sugli ecosistemi costieri attraverso l'eliminazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturazione dei paesaggi costieri degradati.

10. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili

- 10.1. **Migliorare la prestazione energetica degli edifici e degli insediamenti urbani:** rendere compatibile la riduzione dei consumi di energia con l'elevamento della qualità paesaggistica;
- 10.2. **Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei paesaggi;**
- 10.3. **Favorire l'uso integrato delle Fonti Energie Rinnovabili sul territorio, promuovendo i mix energetici più appropriati ai caratteri paesaggistici di ciascun ambito;**
- 10.4. **Garantire alti standard di qualità territoriale e paesaggistica per le diverse tipologie degli impianti di energie rinnovabili;**
- 10.5. **Promuovere il passaggio dai "campi alle officine":** favorire la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse e lungo le grandi infrastrutture;
- 10.6. **Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;**
- 10.7. **Promuovere il coinvolgimento dei Comuni nella gestione della produzione energetica locale;**
- 10.8. **Limitare le zone in cui è ammessa l'installazione di impianti eolici e favorirne l'aggregazione intercomunale;**
- 10.9. **Promuovere le energie da autoconsumo (eolico, fotovoltaico, solare termico);**
- 10.10. **Attivare azioni sinergiche fra la riduzione dei consumi e la produzione di energie da fonti rinnovabili;**
- 10.11. **Sviluppare l'utilizzo energetico delle biomasse prodotte localmente.**

11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture

a) AREE PRODUTTIVE

- a11.1. **Salvaguardare e riqualificare le relazioni fra l'insediamento produttivo e il suo contesto paesaggistico e ambientale;**
- a11.2 **Riqualificare gli spazi aperti degli insediamenti produttivi:** i viali, le strade di servizio, le aree parcheggio, le aree verdi, i servizi;
- a11.3 **Garantire la qualità compositiva dell'impianto:** curare la qualità delle tipologie edilizie e urbanistiche, dei materiali da costruzione, e dei margini;
- a11.4. **Promuovere ed incentivare la progettazione degli edifici al risparmio energetico, alla produzione di energia rinnovabile e al riuso della risorsa idrica;**

a11.5. Garantire la qualità paesaggistica e ambientale delle aree produttive attraverso la definizione di regole e valutazioni specifiche:

- sui requisiti dimensionali e di complessità funzionale per garantire aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate;
- sulla localizzazione degli insediamenti in relazione alla grande viabilità;
- di integrazione paesaggistica e di tutela dei valori ambientali dell'area;
- sulla riqualificazione urbanistica dell'area: inserimento dell'area nel contesto, topografia, visibilità;
- sulla riqualificazione della qualità edilizia ed urbanistica;
- sull'uso efficiente delle risorse, sulla chiusura dei cicli, sulla produzione energetica;
- sulla relazione tra la struttura produttiva e lo spazio agricolo circostante;
- sulla riqualificazione e il riuso delle aree e degli impianti estrattivi dismessi.

b) INFRASTRUTTURE

b11.1. Salvaguardare, riqualificare e valorizzare le relazioni funzionali, vivive ed ecologiche fra l'infrastruttura e il contesto attraversato: salvaguardare, riqualificare e valorizzare gli intorni longitudinali dell'infrastruttura, intesi come fasce di rispetto e aree contermini, promuovendo l'integrazione del progetto con le previsioni degli strumenti di pianificazione locale; ridurre e mitigare gli impatti visivi ed ecologici dell'infrastruttura sul contesto attraversato (frammentazione dei sistemi naturali, effetto margine, barriera, corridoio);

b11.2. Adeguare le prestazioni funzionali dell'infrastruttura al ruolo svolto all'interno della rete della mobilità e in coerenza con il contesto attraverso:

- la regolamentazione dei flussi e degli accessi alle aree produttive, agricole, insediative, al mare, ecc...;
- l'adeguamento delle caratteristiche geometriche del tracciato;
- la riduzione della velocità;

b11.3 Valorizzare le potenzialità fruibili e connettive dell'infrastruttura rispetto al contesto insediativo, agricolo, paesaggistico e ambientale attraversato: garantire la riconoscibilità dei beni naturali e storico-architettonici attraversati e riqualificare e integrare la rete viaria secondaria di accesso ad essi; salvaguardare i manufatti viari storici e i loro contesti;

12. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali

12.1. Qualificare i tessuti urbani a maglie larghe: garantire la qualità urbana riqualificando gli spazi pubblici e potenziando le relazioni tra centro e periferia;

12.2. Dare forma e funzioni urbane al tessuto discontinuo a maglia regolare: garantire la qualità urbana riqualificando i tessuti a bassa densità;

12.3. Riqualificare gli insediamenti lineari lungo gli assi storici: contrastare i processi di saldatura tra i centri, riqualificare i margini e i fronti urbani e salvaguardare e valorizzare i varchi inedificati;

12.4. Alleggerire l'impatto delle piattaforme turistico ricettive residenziali: alleggerire la pressione ambientale e contenerne l'espansione;

12.5. Contenere e riqualificare la campagna urbanizzata: circoscrivere e limitare il processo di dispersione insediativa e integrare i tessuti a bassa densità con la trama rurale.



L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello scenario strategico di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore, in forme durevoli e sostenibili, gli elementi del patrimonio identitario, elevando la qualità paesaggistica dell'intero territorio comunale.

TITOLO III DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI

CAPO I GENERALITÀ

ART. 8 BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI

- 1) Il Piano individua e delimita i Beni Paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, nonché ulteriori contesti a norma dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.
- 2) I Beni Paesaggistici sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all'art. 134 del Codice. L'individuazione dei beni paesaggistici costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree. Essi comprendono:
 - i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;
 - i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":
 - a) territori costieri
 - b) territori contermini ai laghi
 - c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
 - f) parchi e riserve
 - g) boschi
 - h) zone gravate da usi civici
 - i) zone umide Ramsar
 - l) zone di interesse archeologico.
- 3) Gli ulteriori contesti, sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. L'individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.
 - Gli ulteriori contesti individuati sono:
 - a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
 - b) sorgenti
 - c) aree soggette a vincolo idrogeologico
 - d) versanti
 - e) lame e gravine
 - f) doline
 - g) grotte
 - h) geositi
 - i) inghiottitoi

- j) cordoni dunari
 - k) aree umide
 - l) prati e pascoli naturali
 - m) formazioni arbustive in evoluzione naturale
 - n) siti di rilevanza naturalistica
 - o) area di rispetto dei boschi
 - p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
 - q) città consolidata
 - r) testimonianze della stratificazione insediativa
 - s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative
 - t) paesaggi rurali
 - u) strade a valenza paesaggistica
 - v) strade panoramiche
 - w) luoghi panoramici
 - x) coni visuali.
- 4) Con riferimento ai Beni Paesaggistici, come individuati dal precedente comma 2, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.
- 5) Con riferimento agli ulteriori contesti di cui al precedente comma 3, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR.
- 6) Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

ART. 9 SUDDIVISIONE IN STRUTTURE E COMPONENTI

- 1) Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il presente Piano come pure il PPTR, definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina :
- a) Struttura idrogeomorfologica**
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche
 - b) Struttura ecosistemica e ambientale**
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
 - c) Struttura antropica e storico-culturale**
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi



CAPO II

STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

ART. 10 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI IDROLOGICHE

- 1) Le componenti idrologiche individuate dal Piano comprendono Beni Paesaggistici e ulteriori contesti compresi nel territorio comunale di Giovinazzo.
- 2) I Beni Paesaggistici delle componenti idrologiche nel territorio di Giovinazzo comprendono:
 - **i territori costieri**
 - **i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.**
- 3) Gli ulteriori contesti presenti nel territorio di Giovinazzo sono costituiti da:
 - 1) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale;**Non si riscontrano sorgenti e nè aree soggette a vincolo idrogeologico.

ART.11 DEFINIZIONI DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALLE COMPONENTI IDROLOGICHE

1) Territori costieri (art 142, comma 1, lett. a, del Codice)

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale.

2) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice)

Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di pluviometro identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfologica regionale.

ART. 12 DEFINIZIONI DEGLI ULTERIORI CONTESTI DI CUI ALLE COMPONENTI IDROLOGICHE

1) Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato.

ART. 13 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI IDROLOGICHE

- 1) Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:
 - a) coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
 - b) salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
 - c) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
 - d) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali,



promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica;

- e) garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).
- 2) I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati, evitando la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.
- 3) Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

ART. 14 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI IDROLOGICHE

- 1) Ai fini del perseguimento degli obiettivi per le componenti idrologiche, il Comune di Giovinazzo e i soggetti pubblici e privati coinvolti devono :
 - a. attuare strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60;
 - b. promuovere il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, riqualificando le reti di canali e strade poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro riutilizzo nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali;
 - c. prevedere ove necessario interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione al fine di potenziare la resilienza ecologica, la connessione e la connettività ecologica;
 - d. prevedere interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:
 - l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;
 - l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
 - l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
 - la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
 - la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, piazzali pubblici e privati;
 - e. individuare le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale;
 - f. ove siano state individuate aree compromesse o degradate ai sensi dell'art. 143, co. 4, lett. b) del Codice e secondo le modalità di cui all'art. 93, co. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, si propongono interventi volti al recupero ed alla



riqualificazione nel rispetto delle relative prescrizioni attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale.

ART. 15 PRESCRIZIONI PER I “TERRITORI COSTIERI”

1. Nei territori costieri come definiti all'art. 11, punti 1), si applicano le seguenti prescrizioni:

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

- a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
- a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;
- a3) realizzazione di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;
- a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
- a5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;
- a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;
- a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;
- a9) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale;

3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso delle NTA del PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;



- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;

b2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;

b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

b5) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento;

b6) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrato pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;

c2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del loro riciclo;

c3) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

ART.16 PRESCRIZIONI PER "FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE"

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 11, punto 2, si applicano le seguenti prescrizioni.



2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

- a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;
- a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a4) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;
- a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;
- a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;
- a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;
- b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
 - siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
 - non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;



- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;

b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

ART.17 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER IL RETICOLO IDROGRAFICO DI CONNESSIONE DELLA R.E.R.

1) Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso.

3) Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono considerati ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:



- garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
 - non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
 - garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
 - assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;
- b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
- b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.
- 4) Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
 - c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
 - c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;
 - c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

ART. 18 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

- 1) Le componenti geomorfologiche individuate dal Piano nel territorio di Giovinazzo comprendono ulteriori contesti costituiti da:
- 1) Lame e gravine;**
 - 2) Grotte**
 - 3) Geositi**
- 2) Nel territorio di Giovinazzo non si riscontrano ulteriori contesti paesaggistici di componenti geomorfologiche costituite da versanti, doline, inghiottitoi e cordoni dunari.

ART. 19 DEFINIZIONI DEGLI ULTERIORI CONTESTI DI CUI ALLE COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

- 1) **Lame e Gravine**(art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono in solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica.
- 2) **Grotte** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge,



subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica, con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata.

3) Geositi (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

- Consistono in formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario; luoghi di rilevante interesse paleontologico (es. cava con orme di dinosauri ad Altamura); calanchi, vale a dire particolari morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitica ad opera degli agenti atmosferici; falesie, porzioni di costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue; alcuni siti di primaria importanza geologica (fra i quali Cave di Bauxite, Punta delle Pietre Nere, Faraglioni), con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata. Nel territorio di Giovinazzo risultano presenti i seguenti geositi "I calcari a rudiste del livello di Palese" e "Le breccie del cretaceo di Giovinazzo", come rappresentati negli elaborati grafici TAV.4
Il Sistema delle Tutele: La Struttura idrogeomorfologica, TAV.4.a Il Sistema delle Tutele: La struttura idro-geo-morfologica, TAV.4.b Il Sistema delle Tutele: La struttura idro-geo-morfologica.

ART. 20 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

- 1) Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:
 - a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
 - b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
- 2) L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

ART. 21 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

- 1) Gli enti e i soggetti privati e pubblici devono :
 - a. promuovere azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;
 - b. dettagliare aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a tutela e stabilire la disciplina di ripristino ecologico dei sedimenti e di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni. Contestualmente individuare aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.
- 2) Le cavità, comunque denominate, individuate nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del



patrimonio geologico e speleologico”, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le “Grotte” delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR.

ART. 22 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE “LAME E GRAVINE”

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definite all’art. 50, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art.7 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:
 - compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
 - interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;
 - a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;
 - a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
 - a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle NTA del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :
 - b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

- b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;
 - b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;
 - c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;
 - c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

ART. 23 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE "GROTTE"

- 1) Nei territori interessati dalla presenza di Grotte, come definite all'art. 19, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
- 2) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;
 - a2) interventi di nuova edificazione;
 - a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
 - a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece



ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3) Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso qui di seguito, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di edifici esistenti privi di valore identitario e paesaggistico, purché essi garantiscano:

- Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché utilizzino materiale ecocompatibili e la posizione e la disposizione planimetrica non contrasti con la morfologia dei luoghi;

b3) realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche e/o di pubblica utilità, interrate e senza opere connesse fuori terra, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità, siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.

ART. 24 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER I “GEOSITI”,

1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi come definiti all'art. 19, punti 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi;

a2) interventi di nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) forestazione delle doline;

- a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.
- a10) per gli inghiottitoi in particolare non sono ammissibili tutti gli interventi che ne alterino il regime idraulico e che possano determinarne l'occlusione.
3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
- b1) realizzazione di passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della duna facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l'impiego di materiali ecocompatibili;
- b2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.
4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico;
- c2) per i cordoni dunari, che prevedano opere di rifacimento dei cordoni degradati, (per es. mediante l'utilizzo di resti morti di Posidonia oceanica, e le opere di ingegneria naturalistica che facilitino il deposito naturale della sabbia).



CAPO III STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE

ART. 25 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI E CONTROLLO PAESAGGISTICO

- 1) Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal Piano nel Comune di Giovinazzo comprendono Beni Paesaggistici e ulteriori contesti.
- 2) Gli ulteriori contesti sono costituiti da:
 - 1) Formazioni arbustive in evoluzione naturale
- 4) Nel territorio di Giovinazzo non si riscontrano Beni Paesaggistici definiti da Boschi, Zone umide Ramsar, e ulteriori contesti definiti da Prati e pascoli naturali, Aree umide e Aree di rispetto boschi.

ART. 26 DEFINIZIONI DEGLI ULTERIORI CONTESTI DI CUI ALLE COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

- 1) Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)
 - Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, come rappresentato negli elaborati grafici TAV.5 Il Sistema delle Tutele: La struttura ecosistemica ed ambientale e nella TAV.5.b Il Sistema delle Tutele: La struttura ecosistemica ed ambientale.

ART. 27 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

- 1) **Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:**
 - a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali;
 - b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
 - c. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
 - d. prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
 - e. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.
- 2) **Nelle aree degradate per effetto di pratiche di "spietramento" è necessario favorire, anche predisponendo forme di premialità ed incentivazione:**
 - a. la riconnessione e l'inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete Ecologica Regionale (RER), ricostituendo i paesaggi della steppa mediterranea e mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi;
 - b. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero dei pascoli;
 - c. il rilancio dell'economia agro-silvo-pastorale.

ART. 28 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

- 1) Gli enti e i soggetti privati e pubblici devono:
 - a. perseguire le politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.
 - b. includere le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e stabilendone valorizzazione e conservazione;
 - c. disciplinare i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
 - d. incentivare progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la salvaguardia di specie endemiche.

ART. 29 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER “FORMAZIONI ARBUSTIVE IN EVOLUZIONE NATURALE”

- 1) Nei territori interessati dalla presenza di Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 26, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
- 2) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:**
 - a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;
 - a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
 - a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
 - a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
 - a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;
 - a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;



a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3) Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4) Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di

impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

5) Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale considerando la normativa d'uso della scheda d'Ambito qui di seguito.

ART.30 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI E CONTROLLO PAESAGGISTICO

1) Le componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2) **Siti di rilevanza naturalistica** (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore



conservazionistico, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Essi ricomprendono:

a) Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12,1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa";

b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Nel Comune di Giovinazzo non vi sono Beni Paesaggistici costituiti da parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei parchi e ulteriori contesti costituiti da area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

Tra gli obiettivi programmatici della pianificazione comunale è prevista la realizzazione del Parco naturale di interesse locale "Lama Castello" come disciplinato dalla L.R. n.19/1997, e rappresentato negli elaborati grafici TAV. 9 "Lo Scenario Strategico: La Rete Ecologica Regionale- La rete della biodiversità" e TAV. 9.1 "Lo Scenario Strategico: La Rete Ecologica Regionale- Schema Direttore della Rete Ecologica Polivalente".

ART. 31 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI

1. Privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.

2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

ART. 32 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI

1. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani, i regolamenti, i piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del PPTR, oltre che agli obiettivi di qualità e alle normative d'uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina specifica di settore, per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000. Detti piani e regolamenti assumono le

discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPTR.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

a. includono le aree naturali protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale di cui all'elaborato n. 4.2.1 degli elaborati del PPTR e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione coerentemente con la specifica normativa vigente;

b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, sempre nell'ottica della continuità e della connessione ai fini della definizione di una Rete Ecologica di maggiore dettaglio, come rappresentate nell'elaborato grafico TAV.12 Lo Scenario Strategico: La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri

c. assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;

d. disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;

e. in sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale l'area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettagliano le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

ART.33 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER I SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA

1. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.

3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 30, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 4).

4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;



a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta

valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.



CAPO IV STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

ART. 34 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

- 1) Le componenti culturali e insediative individuate dal Piano comprendono Beni Paesaggistici e ulteriori contesti.
- 2) I beni paesaggistici sono costituiti da:
 - 1) **zone di interesse archeologico.**
- 3) Gli ulteriori contesti sono costituiti da:
 - 1) **Città consolidata;**
 - 2) **Testimonianze della stratificazione insediativa;**
 - 3) **Area di rispetto delle componenti culturali e insediative;**
 - 4) **Paesaggi rurali**

ART. 35 DEFINIZIONI DEI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALLE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice):

Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici.

ART. 36 DEFINIZIONI DEGLI ULTERIORI CONTESTI RIGUARDANTI LE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

- 1) **Città consolidata** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento.
Il perimetro della città consolidata in fase di richiesta degli strumenti di controllo preventivo non verrà considerato qualora l'area oggetto di intervento rientri nella perimetrazione dei Territori Esclusi ai sensi dell'art.142 comma 2 DLgs. n.42/2004.
- 2) **Testimonianze della stratificazione insediativa** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consistono in:
 - a. siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
- 3) **Area di rispetto delle componenti culturali e insediative** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)
Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 31, punto 2, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:
 - per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 31, punto 2, prive di



prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell' art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m.

4) **Paesaggi rurali** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri. Essi ricomprendono:

- a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati. Il territorio di Giovinazzo è nella sua quasi totalità inserito nel il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese.
- b) paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a) delle NTA del PPTR che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.

5) Nel territorio di Giovinazzo non sono riscontrabili zone gravate da usi civici come accertate dalla ricognizione, aree appartenenti alla rete dei tratturi.

6) Per le aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati, non sono rilevate negli elaborati del PPTR per maggior dettaglio si rimanda ai risultati che emergeranno in sede di conferenza di copianificazione di cui all'art.97 comma 3 delle NTA del PPTR.

ART. 37 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

- 1) Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
 - a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
 - b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
 - c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
 - d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;



- e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso come rappresentato nell'elaborato grafico TAV.12 Lo Scenario Strategico: La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri e nell'elaborato grafico TAV.13 Lo Scenario Strategico: I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.
- f. evidenziare e valorizzare i caratteri rurali di interesse paesaggistico, di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

ART. 38 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

1) Gli enti e i soggetti privati e pubblici interessati

- a) tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione:
- analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;
 - ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;
 - curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;
- b) individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda l'istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;
- c) individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;
- d) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storicoculturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4 del PPTR), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6 del PPTR);
- e) Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insiemi di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali";
- f) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;
- g) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di



rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;

- h) ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;
 - i) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'art. 32, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;
 - j) allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.R.28 gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l'ufficio regionale competente.
- 2) Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, il Comune di Giovinazzo in sede di redazione del PUG, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio" deve:
- a) approfondire le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;
 - b) stabilire disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non consentendo l'edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i



caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

- 3) Le cavità individuate nell'elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Testimonianze della stratificazione insediativa", e per la relativa "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" se pertinente.

ART. 39 PRESCRIZIONI PER LE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

- 1) Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice nelle zone di interesse archeologico, come definite all'art. 35, si applicano le seguenti prescrizioni.
- 2) **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:
- a1)** qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;
 - a2)** realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
 - a3)** realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - a4)** realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5)** nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a6)** escavazioni ed estrazioni di materiali;
 - a7)** arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;
 - a8)** realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni;
 - a9)** realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;
 - a10)** costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).
- 3) Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
- b1)** ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie,

materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

- b2)** realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;
 - b3)** realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;
 - b4)** demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - b5)** realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;
 - b6)** realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.
- 4) Qualora nella zona di interesse archeologico sono presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni del presente articolo, si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.
- 5) La deroga nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art.134 del Codice è consentita solo nei casi di cui al comma 6 del presente articolo.
- 6) Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;
 - c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

ART. 40 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE TESTIMONIANZE DELLA STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA

- 1) Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 36, punto 2) lettere a), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla



data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

- 2) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;
 - a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
 - a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
 - a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
 - a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).
- 3) Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
 - b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
 - b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;
 - b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;
 - b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri



storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

- b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.
- 4) Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;
 - c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

ART. 41 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER L'AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI INSEDIATIVE.

- 1) Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 36, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
- 2) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
 - a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
 - a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).
- 3) Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:**
- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
 - non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
 - promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
 - incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 - non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante.
- b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;
- b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;



- b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;
 - b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;
 - b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.
- 4) Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
- c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;
 - c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

ART.42 MISURE DI SALVAGUARDIA ED UTILIZZAZIONE PER I PAESAGGI RURALI

1. Nei territori **interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 36, punto 4)**, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
- a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
 - a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;
 - a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo.

L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

d1) per i manufatti rurali

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;



- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

d3) trasformazioni urbane

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);
- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del presente Adeguamento del PRG al PPTR.

ART. 43 INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI E CONTROLLO PAESAGGISTICO

- 1) Le componenti dei valori percettivi individuate dal Piano comprendono ulteriori contesti costituiti da:
 - 1) **Strade a valenza paesaggistica;**
 - 2) **Strade panoramiche**
 - 3) **Luoghi panoramici**
- 2) Nel territorio di Giovinazzo non sono stati riscontrati coni visuali

ART. 44 DEFINIZIONI DEGLI ULTERIORI CONTESTI DI CUI ALLE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI

- 1) **Strade a valenza paesaggistica** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico. Nel Comune di Giovinazzo è definita strade a valenza paesaggistica la SP 88 BA della tipologia pendoli e città gemelle, SS 16 Litoranea Giovinazzo-Santo Spirito, via Bari, Piazza Vittorio Emanuele II, via Molfetta, tratto SS16 Lungomare Molfetta-Giovinazzo.

- 2) **Strade panoramiche** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)



Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese. Nel Comune di Giovinazzo sono presenti strade panoramiche quali Lungomare di Levante Esercito Italiano e Lungomare di Ponente Marina Italiana, tratto SS16 Lungomare Molfetta-Giovinazzo

3) Luoghi panoramici (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici. Nel Comune di Giovinazzo sono presenti luoghi panoramici in località Sette Torri.

ART. 45 INDIRIZZI PER LE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a) salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b) salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
- c) riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

ART. 46 DIRETTIVE PER LE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI

- 1) Il presente Piano ha effettuato una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali, potendoli inserire in un sistema di mobilità dolce.
- 2) Tutti gli interventi riguardanti le strade a valenza paesaggistica, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

ART. 47 MISURE DI SALVAGUARDIA E DI UTILIZZAZIONE PER LE COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI

- 1) Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 44 comma 1) 2), 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
- 2) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso della scheda d'ambito del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali;

- a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
 - a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.
- 3) Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:**
- c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
 - c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
 - c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
 - c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
 - c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;
 - c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;
 - c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.
- 4) Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 44, commi 1), 2), 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).**
- 5) In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e in particolare quelli che comportano:**
- a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
 - a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.
 - a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.



CAPO V DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

ART. 45 STRUMENTI DI CONTROLLO PREVENTIVO

- 1) Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela, sono disciplinati i seguenti strumenti:
 - a) **L'autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 8 comma 2;
 - b) **L'accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:
 - b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 8 comma 3;
 - b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

- 2) I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.
- 3) Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del Codice.

ART. 46 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici come individuati all'art. 134 del Codice non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. Gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, fatti salvi gli interventi espressamente esclusi a norma di legge, sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure.
3. Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice.
4. Per gli interventi di lieve entità si applicano le norme di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i.
5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente verifica la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese gli obiettivi e la normativa d'uso nonché la specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice.
6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di contrasto prevale la più restrittiva.

ART. 47 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

- 1)** L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e del Piano ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 44 comma 1 lett. b2), oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.
- 2)** Autorità competente ai fini dell'esperimento della procedura e del rilascio del relativo provvedimento conclusivo è la Regione o, analogamente con quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, gli Enti da essa delegati a norma della L.R.n. 20 del 7 ottobre 2009.
- 3)** I progetti per i quali si richiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla Relazione paesaggistica di cui all'art. 47.
- 4)** Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.
- 5)** Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. b2), si applica l'art. 167 comma 1 del Codice.
- 6)** L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.
- 7)** L'esito dell'accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell'intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso telematicamente dall'Amministrazione procedente alla Regione ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.
- 8)** Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche discipline di settore, la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.
- 9)** L'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.
- 10)** Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.



11) Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti.

12) Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che **prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:**

- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice;
- l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

13) Per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R. 9/7/2010 n. 139 e s.m.i., si applicano le norme di semplificazione documentale di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

ART. 48 DOCUMENTAZIONE E CONTENUTO DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA

1) La Giunta Regionale, previo accordo con il Ministero, con propria deliberazione D.G.R. 985/2015 "Semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica. Approvazione della modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR" ha deliberato il regolamento con il quale specifica ed integra i contenuti della relazione paesaggistica, con riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento.

2) La documentazione costituita dai modelli di istanza in materia paesaggistica, per le procedure disciplinate dal Piano e dal PPTR, sono reperibili sul portale del SIT della Regione Puglia, in particolare:

- istanza di autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/ 2004- art. 90 NTA PPTR);
- istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (D.P.R. n.139/2010– art. 90 NTA PPTR);
- istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D. Lgs. n. 42/2004);
- istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA PPTR);
- istanza di parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1.d, NTA PPTR)

3) La trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche, dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via



telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall'art.94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso a partire da Settembre 2015.

ART. 49 ULTERIORI INTERVENTI ESONERATI DA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L'autorizzazione paesaggistica può essere esentata in:

- aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione individuate dalla Regione d'intesa con il Ministero;
- aree di cui all'art. 142 del Codice (non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) dove la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

ART.50 ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

- 1) Le Autorità competenti al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche trasmettono trimestralmente alla Regione ed alla Soprintendenza territorialmente competente, per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal Sit regionale, gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- 2) Le Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di Accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 46, trasmettono trimestralmente alla Regione, per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal Sit regionale, anche gli elenchi dei provvedimenti di Accertamento di compatibilità rilasciati.

ART. 51 REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ

- 1) Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.
- 2) Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.
- 3) Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.



TITOLO IV
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 52 PRESCRIZIONI URBANISTICHE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

A seguito della redazione del seguente Adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vengono fatte salve tutte le prescrizioni urbanistiche già disciplinate per ogni zona territoriale omogenea in riferimento agli indici di fabbricabilità e relativi parametri e prescrizioni urbanistiche, come individuate sia dal D.M. 1444/68 che dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG del Comune di Giovinazzo approvato definitivamente con DGR n.7583 del 27/12/1991

ART. 53 PRESCRIZIONI URBANISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO COSTIERO DI GIOVINAZZO

Il presente Adeguamento del PRG al PPTR cerca di migliorare in maniera organica il tessuto insediativo già esistente con il sistema viario urbano e ed extraurbano di Lungomare verso Santo Spirito e Molfetta, con le aree destinate a servizi e attrezzature (standards e zone E1 e E3 previste dal vigente PRG di Giovinazzo), le aree demaniali e quelle destinate a nuova realizzazione curando il progetto dello spazio aperto pubblico e privato soprattutto per quanto riguarda la dotazione di servizi infrastrutturali e superfici vegetali, entro una complessiva politica rivolta verso interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione urbanistica dell'intero territorio di Giovinazzo.

La riqualificazione dei paesaggi degradati deve mirare a promuovere la creazione di spazi pubblici, recuperando i tessuti insediativi per integrarli ai futuri Contesti Urbani che saranno individuati nelle fasi successive di redazione dello strumento urbanistico di Giovinazzo.

Il presente Adeguamento, ha inoltre come obiettivo quello di valorizzare l'attività turistica balneare che deve esser sviluppata nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici garantendo prevalentemente il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

ART.54 MISURE DI SALVAGUARDIA

Dalla data di Deliberazione Consiliare di adozione del presente Piano e sino all'approvazione dello stesso, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi delle L.3/11/1952 n.1902 e L.05/07/1966 n.517 e degli art.17 e 32 della L.R. n.56/1980 per qualsiasi intervento o attività in contrasto o incompatibile con le prescrizioni del presente Piano. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme dovrà farsi riferimento alle NTA del PPTR e al Codice come modificato e integrato.